

integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire che il contributo riconosciuto ad ARPA Umbria ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, è dovuto, a partire dal secondo semestre dell'anno 2010, dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per ciascun kg di rifiuto urbano e assimilato smaltito;

3) di stabilire che il contributo di cui trattasi, calcolato sulle quantità smaltite in ciascun trimestre, è versato ad ARPA Umbria dal gestore dell'impianto di smaltimento, secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, entro il mese successivo al trimestre di riferimento;

4) di stabilire che il contributo di cui trattasi è versato ad ARPA Umbria dal gestore dell'impianto di smaltimento, per le quantità smaltite in ciascun trimestre, secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia ed entro il mese successivo al trimestre di riferimento;

5) di stabilire che ARPA Umbria trasmette alla Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle somme versate trimestralmente dai gestori degli impianti di smaltimento;

6) di trasmettere copia del presente atto ai gestori degli impianti di smaltimento e ad ARPA Umbria;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
LORENZETTI

(su proposta della Presidente Lorenzetti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 9, comma 2 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11. Contributo all'ARPA in relazione alla quantità di rifiuti urbani e assimilati destinati a smaltimento. Determinazioni.

Vista la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visti in particolare gli artt. 9 e 10 della suddetta L.R. 11/2009 che definiscono le funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in relazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti, ovvero:

a) la gestione della Sezione regionale del catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;

b) la gestione del programma di monitoraggio del Piano regionale attraverso la raccolta dei dati trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai comuni, dalle province, dagli ATI e dai gestori degli impianti e di tutte le informazioni utili al popolamento del sistema di monitoraggio;

c) l'elaborazione e la trasmissione alla Giunta regionale di un rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani;

d) la realizzazione e la gestione, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti e le aree da bonificare;

e) l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 9 della legge

regionale 13 maggio 2009, n. 11, il quale stabilisce che, per l'esercizio della funzioni suddette è riconosciuto all'ARPA un contributo pari a €0,001 per ciascun kg di rifiuto urbano e assimilato destinato allo smaltimento;

Considerato che la gestione dei rifiuti urbani e assimilati da destinare a smaltimento è prerogativa del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

Considerato altresì che i rifiuti urbani e assimilati sono attualmente smaltiti negli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi presenti sul territorio regionale e precisamente:

— discarica di Belladanza nel comune di Città di Castello;

— discarica di Colognola nel comune di Gubbio;

— discarica di Borgogiglione nel comune di Magione;

— discarica di Pietramelina nel comune di Perugia;

— discarica di Sant'Orsola nel comune di Spoleto;

— discarica di Le Crete nel comune di Orvieto;

Ritenuto opportuno stabilire le modalità di applicazione del suddetto contributo di cui al comma 2, dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 marzo 2010, n. 387.

D.Lgs. 59/2005 - Approvazione linee guida per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Maria Rita Lorenzetti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Reg. CE 1774/2002 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Vista la D.G.R. 1531 del 13 ottobre 2004 "Aggiornamento delle Linee guida vincolanti per l'applicazione del Reg. 1774/02 del Parlamento e Consiglio dell'UE - Regione Umbria (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano);

Visto il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la D.G.R. 2052 del 7 dicembre 2005 "Programma d'azione per zone vulnerabili da nitrati di origine animale";

Visto il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";

Vista la D.G.R. 1492 del 6 settembre 2006, direttiva reflui "Utilizzazione agronomica reflui da allevamento da aziende agroalimentari e dai fanghi provenienti dagli impianti di depurazione" pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 43 del 13 settembre 2006;

Visto il D.M. 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

Vista la L.R. 13 maggio 2009 n. 11 "norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Vista la D.C.R. n. 357 del 1° dicembre 2009 "Piano regionale di tutela delle acque" pubblicato nel supp. ordinario n. 1 del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 5 del 27 gennaio 2010;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le Linee guida regionali di cui all'*Allegato A)* in cui sono indicati i criteri per la gestione dei reflui zootecnici da parte delle aziende sottoposte al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

3) di pubblicare il presente atto e il relativo *allegato A)* nel *Bollettino Ufficiale* regionale.

La Presidente
LORENZETTI

(su proposta della Presidente Lorenzetti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.Lgs 59/2005 - Approvazione linee guida per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche.

Premesso che:

— ai sensi del punto 6.6 dell'*allegato 1* "Categorie di attività industriali" del D.Lgs. 59/05 sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg);
- c) 750 posti scrofe;

— con D.G.R. n. 1402/02 è stata individuata quale autorità competente al rilascio dell'A.I.A. l'Amministrazione

regionale nella persona del dirigente del V Servizio Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti della Direzione Ambiente, territorio ed infrastrutture;

— con D.G.R. 52 del 22 dicembre 2008 sono stati approvati, ai sensi del D.Lgs. 59/05 i "criteri specifici per gli impianti per l'allevamento di animali con più di 40.000 posti pollame, con più di 2.000 posti suino da produzione (di oltre 30 Kg), o 750 posti scrofe";

— ai sensi dell'art 51 "Autorizzazione Integrata Ambientale" della L.R. n. 11 del 13 maggio 2009 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" la competenza relativa al rilascio, al rinnovo ed al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali è stata trasferita alle Province, lasciando in capo alla Giunta regionale, ai sensi del comma 4, il compito di individuare linee guida per il rilascio dell'A.I.A.;

— il titolo 2° "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" approvata con D.G.R. 1492 del 6 settembre 2006, mette in campo, ai fini della tutela dei corpi idrici, una serie di vincoli, criteri e prescrizioni per la gestione e l'utilizzo dei reflui da allevamento che devono essere applicate anche da parte delle aziende sottoposte ad A.I.A.;

— il Consiglio regionale dell'Umbria ha approvato con D.C.G. n. 357 dell'1 dicembre 2009 il Piano regionale di tutela delle acque pubblicato sul supp. ordinario n. 1 del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 5 del 27 gennaio 2010. Esso nella parte III - sez. III concernente "Misure per la tutela qualitativa: riduzione dell'inquinamento da fonti diffuse e puntuali" adotta le seguenti misure di contenimento dei carichi sversati di origine zootecnica che, per alcuni aspetti, dettano prescrizioni operative alle aziende zootecniche sottoposte al rilascio dell'A.I.A.:

- Misura Q33 P: miglioramento delle caratteristiche depurative degli impianti di trattamento degli effluenti zootecnici di Bettona e Marsciano, il cui obiettivo è quello di migliorare l'efficienza depurativa degli impianti di depurazione dei reflui trattati, nonché la corretta gestione degli allevamenti afferenti agli impianti;

- Misura Q34 C: incentivazione e realizzazione di sistemi di trasformazione degli effluenti suinicoli mediante le migliori tecniche disponibili;

- Misura Q 35 P: fissazione del limite massimo di capi suini installabili;

Premesso altresì che:

— l'utilizzo dello stallatico è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", pubblicato nella *G.U.C.E.* del 10 ottobre 2002;

— la Regione Umbria con deliberazione 1531 del 13 ottobre 2004 "aggiornamento delle linee guida vincolanti per l'attuazione del Reg. CE 1774/02 ha provveduto ad aggiornare le linee guida vincolanti per l'applicazione del Reg. CE 1774/02 sulla base della normativa vigente nonché sulla base dell'accordo siglato in data 1 luglio 2004 tra il Ministero della Salute, il il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle Politiche agricole e forestali nonché dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano;

Premesso che si sono svolti degli incontri con i Servizi regionali competenti, con l'A.R.P.A. Umbria, con la Provincia di Perugia, nonché con le A.S.L. n. 1, 2, 3 e 4 per valutare le problematiche connesse alla gestione dei reflui;

Tenuto conto:

— del parere trasmesso con nota prot. 0020158 dell'8 febbraio 2010 dal Servizio regionale Interventi per il territorio rurale;

— del parere trasmesso con nota prot. 0030728 del 22 febbraio 2010 dal Servizio regionale Tutela e salvaguardia delle acque;

— del parere trasmesso con nota prot. 76077 del 18 febbraio 2010 dal Servizio Gestione e controllo ambientale della provincia di Perugia;

— del parere trasmesso con nota prot. 0030350 del 22 febbraio 2010 dal Servizio regionale Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare contenente anche le indicazioni formulate dalle ASL n. 1, 2, 3, e 4;

— del parere trasmesso con nota prot. 004028 del 19 febbraio 2010 da ARPA Umbria;

Vista la nuova direttiva 2008/98CE, relativa ai rifiuti che abroga la precedente direttiva 2006/12 CE e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010;

Considerato che:

— la stessa direttiva 2008/98CE, nei considerando 12 e 13, richiama la necessità di chiarire il legame con il regolamento (Ce) n. 1774/2002 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non desti-

nati al consumo umano, ritenendo opportuno di precisare l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti anche al fine di evitare sovrapposizioni inutili.

— è in corso la modifica del D. Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale";

Ritenuto opportuno attendere pertanto il recepimento della direttiva 2008/98CE e la modifica del D.Lgs. 152/06 al fine di avere un quadro meglio definito circa i rapporti tra la normativa sanitaria relativa ai sottoprodotti di origine animale e la disciplina in materia di rifiuti;

Sulla base di quanto sopra esposto sono state elaborate, in applicazione a quanto previsto dall'art. 51, comma 4) della L.R. 11/09, delle linee guida che integrano, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'A.I.A. alle aziende zootecniche, i criteri per la gestione degli effluenti di allevamento disciplinati dalle normative di settore sopra richiamate;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

**L. R. 13 MAGGIO 2009 N. 11, ART. 51. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ALLE AZIENDE ZOOTECHNICHE.**

Ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame e di suini con più di 2.000 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg), 750 posti scrofe o 40.000 posti pollame.

La finalità dell'AIA è che tutte le fasi previste nel ciclo produttivo degli allevamenti zootecnici siano esercitate e condotte nel rispetto delle diverse matrici ambientali: suolo, acqua e aria. Ai sensi del D.lgs 59/05, l'AIA sostituisce le autorizzazioni precedentemente rilasciate, in particolare quelle relative alle emissioni in atmosfera, agli scarichi nei corpi idrici e allo smaltimento dei rifiuti. Resta fermo quanto previsto in ordine alla sicurezza, al rilascio, ove previsto, dei permessi relativi alla costruzione di manufatti o impianti (stalle, impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento ecc.) nonché al rispetto di quanto previsto per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento.

Per le aziende zootecniche la fase più critica del ciclo produttivo è rappresentata dallo smaltimento delle deiezioni animali (feci e urine), che insieme alle acque di lavaggio e alle lettiere (paglia, pula) vanno a costituire gli "effluenti di allevamento".

L'utilizzazione ai fini agronomici degli "effluenti di allevamento" è disciplinata, in attuazione dell'art. 38 del D. Lgs. 152/99 successivamente sostituito dall'art. 112 del D.Lgs. 152/06, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006: "Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

La Regione Umbria, in attuazione al suddetto DM, ha disciplinato l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con Deliberazione del 6 settembre 2006, n. 1492, pubblicata sul BUR n°43 del 13 settembre 2006, s.o. n.1. Con D.G.R. 2052 del 07 dicembre 2005 è stato approvato il Programma d'azione per zone vulnerabili da nitrati di origine animale.

L'utilizzo dello "stallatico" è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di Origine Animale non destinati al consumo umano, pubblicato sulla GUCE del 10.10.2002. Ai sensi di detto Regolamento, lo "stallatico", in assenza di provvedimenti dell'autorità sanitaria in ordine alla presenza di rischi di trasmissione di malattie infettive, può essere conferito:

- a impianti di incenerimento riconosciuti a norma dell'art.12;
- a impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'art. 13;
- a impianti di compostaggio o digestione anaerobica riconosciuti a norma dell'art. 15.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 1774/2002, il conferimento è effettuato con le seguenti modalità:

- il trasporto deve essere sempre accompagnato dal documento commerciale di cui al Reg CE 1774/2002 utilizzando il fac-simile debitamente compilato di cui alla DGR n.1531 del 17 novembre 2004 di colore giallo o con bordo giallo, allegato A/3 della stessa deliberazione;
- ove richiesto dall'Autorità sanitaria, il trasporto deve essere accompagnata anche da un certificato sanitario che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III del Reg CE 1774/2002;
- il produttore deve compilare e conservare il registro delle partite spedite (art. 9 – comma 2 del Reg. CE 1774/2002 e art. 10 della DGR n.1531 del 17 novembre 2004 Allegati A11 e A11/bis);

- i mezzi di trasporto necessitano di autorizzazione sanitaria e di identificazione specifica.

Nel caso di incenerimento, gli impianti che effettuano il recupero energetico, in aggiunta al riconoscimento di cui sopra, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (autorizzazione unica).

La Regione Umbria con Deliberazione n. 1531 del 13 ottobre 2004 "Aggiornamento delle linee guida vincolanti per l'attuazione del Reg CE 1774/2002 del Parlamento e Consiglio dell' U.E. – Regione Umbria", ha provveduto ad aggiornare le linee guida vincolanti per l'applicazione del Reg. n. 1774/2002 sulla base della normativa vigente nonché sulla base dell'accordo siglato in data 1 luglio 2004 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero delle Politiche agricole e forestali nonché delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In data 1 dicembre 2009, con Deliberazione n. 357 il Consiglio Regionale dell'Umbria ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) pubblicato sul s.s.n.1 del BUR serie generale n. 5 del 27 gennaio 2010. Il PTA contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici. In particolare, nella parte III – sez. III del PTA, concernente "Misure per la tutela qualitativa: riduzione dell'inquinamento da fonti diffuse e puntuali", vengono riportate le misure finalizzate a contenere i carichi sversati di origine zootecnica (misure: Q 33 P – Q 34 (CP) – Q 35 (P)).

Le presenti Linee Guida, adottate ai sensi del comma 4, art. 51, Capo XI "Autorizzazione Integrata Ambientale" della L.R. n. 11 del 13 maggio 2009 – Norme in materia di gestione di rifiuti, pubblicato sul BUR n. 23 del 20/05/2009, costituiscono linee di indirizzo per l'istruttoria e il rilascio dell'AIA alle aziende zootecniche che effettuano l'utilizzazione agronomica dei propri effluenti di allevamento ovvero che conferiscono questi ultimi ad impianti riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002.

Le presenti Linee Guida integrano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui alla D.G.R. 1492/2006 e le disposizioni del PTA relativamente agli allevamenti suinicoli.

1. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO

L'utilizzazione a scopi agronomici degli effluenti di allevamento deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla DGR n.1492 del 6 settembre 2006, nonché della DGR n.2052 del 7 dicembre 2005 e ss.mm.ii..

1.1 Comunicazioni di cui al capo 4 della DGR 1492/20062006 e al Capo 2 della DGR 2052/05

Le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica dei effluenti di allevamento sono tenute ad inviare, 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni, la "comunicazione" di cui alle DGR 2052/2005 e 1492/2006 al sindaco del Comune sul cui territorio si intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti; la comunicazione ha cadenza periodica non superiore a cinque anni (art.14 e art. 15). "Almeno due giorni prima dell'inizio di ogni periodo di spandimento" l'azienda che utilizza gli effluenti è tenuta ad informare la sezione territoriale dell'ARPA "della data di inizio e fine dello spandimento".

La disciplina regionale prevede che le aziende che "producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3000 Kg. di azoto al campo di effluenti da allevamento" sono esonerate

dalla comunicazione. Inoltre è previsto l'esonero in area vulnerabile per le aziende che producono meno di 1000 Kg. di azoto all'anno.

Tenuto conto della dimensione e della considerevole quantità degli effluenti prodotti, le aziende soggette ad AIA:

- sono in ogni caso tenute a presentare la comunicazione che deve essere inviata anche all'Autorità competente in materia di AIA, alla Provincia, alla sezione territoriale dell'ARPA, al Comune ove ha sede l'azienda produttrice, oltre che al Comune ove avviene l'utilizzazione;
- sono tenute a presentare, in allegato alla comunicazione, un Piano particellare dei terreni oggetto di spandimento, corredato di planimetria catastale in scala adeguata, con indicate le superfici e l'estensione delle aree interessate dallo spandimento calcolate al netto di fasce di rispetto;
- sono tenute a presentare annualmente copia del Piano particellare di cui sopra con indicate le aree interessate dallo spandimento nell'anno di riferimento, le quantità di effluente da utilizzare, le modalità con cui viene effettuato lo spandimento.

1.2 Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. 1492/2006, le aziende soggette ad AIA che utilizzano agronomicamente gli effluenti di allevamento prodotti, sono obbligate alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) indipendentemente dalla localizzazione della sede aziendale o dei terreni di spandimento, all'interno o all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati.

Tenuto conto che la finalità della norma è "la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", le aziende soggette ad AIA che non effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (sui propri terreni agricoli) sono esentate dalla presentazione del PUA;

L'azienda AIA produttrice dell'effluente ha comunque l'obbligo di accertarsi dell'avvenuta presentazione del PUA da parte dell'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti, di acquisirne e conservarne copia al fine di metterla a disposizione degli organi di vigilanza.

1.3 Trasporto dell'effluente zootecnico

Il trasporto degli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica dal luogo di produzione e/o di stoccaggio ai terreni di utilizzazione, oltre che dal documento di accompagnamento di cui all'art. 11 della DGR 1492/2006, deve essere corredato anche da copia delle comunicazioni di cui all'art. 12 comma 2 della DGR 1492/2006.

Qualora il produttore preveda l'utilizzo agronomico dell'effluente zootecnico fuori regione, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, il trasporto deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- copia delle comunicazioni di cui all'art. 18 del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, effettuate nel rispetto della disciplina emanata dalla Regione di destinazione degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006.

1.4 Tempi di stoccaggio delle deiezioni avicunicole

L'art. 10 della DGR 1492/2006 prevede che l'accumulo temporaneo di letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo è ammesso solo dopo uno stoccaggio di 90 giorni. A riguardo si precisa che:

- nel caso di aziende soggette ad AIA, qualora le deiezioni animali vengano essiccate, nell'ambito del ciclo produttivo, con processo rapido e tenori di sostanza secca superiori al

65% è consentito l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami e lettiera esauste di allevamenti avicunicoli senza l'obbligo di una fase preliminare di stoccaggio.

2. ALLEVAMENTI SUINICOLI. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

In caso di allevamenti suinicoli, il Piano di Tutela delle Acque alla Misura Q34 – Incentivazione e realizzazione di sistemi di trasformazione degli effluenti suinicoli mediante le migliori tecniche disponibili - stabilisce disposizioni particolari di carattere facoltativo/complementare (C) o obbligatorio/prescrittivo (P), in relazione a capacità di stalla (250 UBA) e ubicazione in aree di maggiore criticità per la gestione dei liquami (sottobacini Trasimeno, Nestore, Chiascio, Piediluco, Acquifero di Petrignano d'Assisi).

Per allevamenti con capacità di stalla maggiore di 250 UBA, la misura prevede l'obbligo della trasformazione degli effluenti liquidi in effluenti solidi mediante tecniche di compostaggio, lettiera su paglia, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), pubblicate sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2007. Nelle aree critiche, in alternativa alle trasformazioni di cui sopra, è consentita la separazione delle frazioni solida e liquida a condizione che la frazione liquida ottenuta venga inviata ad idonei impianti di trattamento secondo le richiamate MTD.

Per le aziende soggette ad AIA, la cui capacità di stalla è sempre superiore a 250 UBA, la Misura Q34 stabilisce che al di fuori delle aree critiche, "oltre a quanto prescritto in dette aree" è consentita l'utilizzazione agronomica secondo le MTD, previa separazione solido-liquido degli effluenti."

Ulteriori particolari disposizioni sono stabilite dalla Misura Q33 (P) – Miglioramento delle caratteristiche depurative degli impianti di trattamento degli effluenti zootecnici di Bettona e Marsciano e della misura Q 35 – Fissazione del limite massimo di capi suini installabili.

2.1 Trasformazione effluenti

Ai sensi della Misura Q34 del PTA, le aziende soggette ad AIA sono tenute ad effettuare, nel rispetto delle MTD, la trasformazione degli effluenti liquidi in effluenti solidi mediante tecniche compostaggio, allevamento su lettiera di paglia o altri idonei materiali, altre modalità idonee per la trasformazione liquido/solido.

Tenuto conto che la finalità della misura è la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee:

- l'applicazione delle MTD è sempre obbligatoria per la tutela delle matrici "acqua" e "suolo";
- l'applicazione delle MTD alla matrice "aria", ovvero ai fini delle emissioni in atmosfera, è valutata caso per caso nel rispetto della normativa in materia di AIA (D.lgs 59/2005).

2.2 Utilizzazione agronomica degli effluenti

Ai sensi della Misura Q34 del PTA, per le aziende sottoposte ad AIA, l'utilizzazione agronomica degli effluenti suinicoli è consentita:

- all'interno delle aree critiche, limitatamente alla parte solida dell'effluente, preventivamente separato dalla parte liquida tramite adeguati trattamenti;
- all'esterno delle aree critiche, sia della parte solida che della parte liquida, comunque preventivamente separate tramite adeguati trattamenti.

In ogni caso, ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione agronomica degli effluenti suinicoli è consentita con modalità di spandimento da effettuare nel rispetto delle MTD.

2.3 Documento Unico di Comunicazione

Il PTA, Misura Q34, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti suinicoli prevede l'introduzione del Documento Unico di Comunicazione, da presentare tramite apposita procedura informatizzata al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni e a tutti gli Enti / Organi preposti ai controlli, sottoscritto congiuntamente dal produttore e dall'utilizzatore degli effluenti, dal trasportatore e dallo stoccatore.

Le aziende soggette ad AIA che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti sono tenute:

- ad inviare, il Documento Unico di Comunicazione anche in forma cartacea, con raccomandata AR, almeno 30 gg prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, all'Autorità competente in materia di AIA, alla Provincia competente, all'Arpa Umbria territorialmente competente, al Comune ove ha sede l'azienda produttrice, oltre che al Comune ove avviene lo spandimento. Il documento contiene tutte le informazioni di cui alla DGR n. 1492 del 6 settembre 2006 e quanto previsto al punto 1.4.